Calabria

L.R. 26-4-1995 n. 25 Integrazioni e modifiche alla L.R. 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale. Pubblicata nel B.U. 3 maggio 1995, n. 50.

L.R. 26 aprile 1995, n. 25 (1).

Integrazioni e modifiche alla *L.R.* 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.

(1) Pubblicata nel B.U. 3 maggio 1995, n. 50.

Art. 1

1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 1985, la Regione assicura la continuità dei finanziamenti ordinari tenuto conto della dimensione territoriale e demografica degli S.B.T., dei servizi e degli interventi programmati ai sensi della legge regionale n. 17 del 1985.

Art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della *legge regionale n. 17 del 1985* finalizzate all'istituzione ed al potenziamento delle biblioteche, potranno essere assegnate dalla Regione, sentiti i pareri obbligatori delle Consulte provinciali di cui all'articolo 6.

Art. 3

1. Allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, già assegnato limitatamente alla prima fase di attuazione ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1985, viene mantenuto, a tempo indeterminato, alle dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo assenso dei Consigli di Gestione dei Sistemi, in deroga al 2° comma, articolo 22, legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, ferma restando la relativa appartenenza al ruolo regionale.

Art. 4
(2).
(2) Aggiunge l' <i>art. 9-bis alla L.R. 19 aprile 1985, n. 17</i> .
Art. 5
(3).
(3) Modifica il comma 5 dell' <i>art. 13, L.R. 19 aprile 1985, n. 17</i> .
Art. 6
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.